



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;

VISTA la L.R. 27/12/78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 della L.R. 02/08/02 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19/05/03;

VISTO il D.lgs n. 152/2006 come modificato ed integrato dal D.lgs n. 4 del 16/04/2008;

PREMESSO che:

Il Comune di Palermo è dotato di un piano regolatore generale approvato coi decreti dirigenziali n. 124/DRU del 13/03/2002 e n. 558 del 29/07/2002, i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti;

VISTA la sentenza n. 1167/2013, depositata in data 24/05/2013, con la quale il TAR Sicilia ha accolto il ricorso delle ditte Almaeli s.r.l. e Raimondi Mariarita, dichiarando l'illegittimità del silenzio del Comune di Palermo in ordine alla richiesta di rideterminazione urbanistica dell'area di proprietà delle Ditte;

VISTA la nota prot. n. 25212 del 03/12/2013 con la quale, essendo trascorso il termine assegnato per dare esecuzione alla sentenza, è stato delegato il geom. Giuseppe Traina, in forza della sentenza TAR 1167/2013 che nominava, quale Commissario ad Acta, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

VISTO il foglio prot. n. 683101 del 12/04/2016, con il quale il Comune di Palermo ha trasmesso a questo Assessorato la delibera commissariale n. 814 del 29/12/2015, avente oggetto: "*Sentenza TARS n. 1167/2013 depositata in data 24/05/2013 – Rideterminazione urbanistica di un'area destinata a Sede Stradale per decadenza vincolo espropriativo. Ditta Almaeli s.r.l. e Mariarita Raimondi. Foglio di mappa n. 29, particelle 515e 2561.*";

VISTA la nota prot. n. 15091 del 25 luglio 2016 con la quale l'U.O. 2.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti relativi, la proposta di parere n. 01 del 25 luglio 2016

<<Omissis...

Considerato che:

- *Dall'esame della documentazione pervenuta, la procedura amministrativa adottata dal Comune appare regolare ai sensi di legge. In particolare sono state effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 71/78 e che, a seguito delle stesse, è stata prodotta un'osservazione riguardo alla variante di che trattasi.*
- *Con nota prot. n. 14859 del 10/04/2014 l'Ufficio del Genio Civile di Palermo ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.13 della Legge n. 64/74;*
- *Con D.A. n. 173/GAB del 13/05/2015 è stata esclusa la necessità di effettuare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n. 152/06 per la variante urbanistica in argomento;*
- *Secondo quanto si evince dalla proposta dell'Ufficio, allegata alla delibera commissariale n. 814 del 29/12/2015, le aree in esame risultano destinate nel vigente PRG a sede stradale "SS" e rientrano in parte all'interno della "Fascia di rispetto dalle sedi stradali", mentre parte delle stesse ricadono all'interno dell'area n. 13 di cui all'elaborato "Nuove Aree" allegato al Piano carburanti comunale approvato con D.C.C. n. 241/99.*
- *Con l'osservazione alla delibera commissariale di adozione della variante, le ditte Almaeli s.r.l. e Raimondi Mariarita hanno sostenuto la non idoneità della destinazione a sede stradale, in quanto la realizzazione dello svincolo "Francia" non risulterebbe tra le priorità della Amministrazione comunale e che inoltre la realizzazione dello stesso sarebbe impossibile a seguito dei lavori relativi al passante ferroviario, richiedendo, invece, la destinazione urbanistica "D2" al fine di realizzare un deposito carburanti. È stato inoltre rilevato che la*

riapposizione del vincolo riguarda solo una parte dell'area interessata dal futuro svincolo e che inoltre non è stata liquidata l'indennità dovuta per la reimposizione del vincolo.

- L'Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale del Comune di Palermo nelle proprie controdeduzioni all'osservazione di cui sopra ha rilevato, in primo luogo, l'importanza strategica dello svincolo Francia quale snodo viario necessario per il miglioramento dei collegamenti delle periferie con la zona nord della città, osservando inoltre che l'area per la quale si richiede la destinazione "D2", al netto dell'area interessata dal nuovo impianto di carburanti (come richiesto nell'osservazione) e del tratto stradale di collegamento tra la Via Pietro Nenni e Viale Regione Siciliana ha una superficie di circa mq 1.558 con una profondità media di circa m 30. Le dimensioni pertanto sono inferiori a quelle richieste, per il lotto minimo (mq 3000) e le distanze dagli assi stradali, dall'art. 15 delle N.T.A. È stato rilevato inoltre che la localizzazione all'interno dell'area in esame dell'area n. 13 del Piano Carburanti, non determina la suscettività all'attribuzione della zona "D2" in quanto tali aree trovansi localizzate all'interno di varie z.t.o. oltre che nelle aree a servizi (max 10%) ed in quelle di pertinenza stradale. In ultimo, per quanto riguarda la parziale riapposizione del vincolo è stato osservato che ciò deriva dal fatto che la richiesta di rideterminazione urbanistica riguarda unicamente le particelle 2561 e 515, mentre per quanto attiene il pagamento dell'indennità dovuta, la stessa sarà liquidata ad avvenuta approvazione della variante;
- Le controdeduzioni dell'Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale del Comune di Palermo appaiono sostanzialmente condivisibili, si ritiene pertanto che l'osservazione formulata dalle ditte Almaeli s.r.l. e Raimondi Mariarita non sia accoglibile;
- Gli adempimenti in corso riguardanti la rideterminazione urbanistica dell'area sono stati comunicati alla Ditta Almaeli e Raimondi con nota del Commissario ad acta prot. n. 81660 del 30/01/2015;
- L'indennità di esproprio, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto, formerà oggetto di successivo provvedimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, per il pagamento della quale potrà essere utilizzato il capitolo di spesa appositamente istituito dal Comune di Palermo quale fondo indennizzi per la reitera dei vincoli preordinati all'esproprio.

Per quanto sopra premesso, visto e considerato, la variante urbanistica in argomento appare suscettibile di approvazione, pertanto si propone al CRU il presente

parere positivo

sulla variante urbanistica finalizzata alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio dell'area sita in Palermo, via Pietro Nenni, identificata in catasto con le particelle n. 515 e 2561 del foglio di mappa n. 29, di proprietà delle ditte Almaeli s.r.l. (usufruttuaria) e Raimondi Mariarita (nuda proprietà), conformemente alla destinazione a sede stradale, contenuta nel P.R.G. vigente.>>;

VISTO il voto n. 29 del 16/11/2016 con il quale il Consiglio Regionale dell'Urbanistica, nel condividere la proposta di parere n. 01 del 25 luglio 2016 resa dall'U.O. 2.1/DRU, ha espresso parere all'approvazione della variante finalizzata alla "Rideterminazione urbanistica di un'area destinata a sede stradale per decadenza di vincolo espropriativo. Sentenza TARS n. 1167/2013 – ditte Almaeli s.r.l. e Raimondi Mariarita, in conformità con quanto contenuto nella proposta di parere n. 01 del 25 luglio 2016 del Servizio 2 - U.O. 2.1";

RITENUTO di poter condividere il parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il voto n. 29 del 16 novembre 2016 con riferimento alla proposta di parere dell'U.O. 2.1/DRU n. 01 del 25 luglio 2016;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

DECRETA

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. R. n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica, espresso con il voto n. 29 del 16/11/2016, è approvata la variante al P.R.G. vigente del Comune di Palermo, adottata con delibera commissariale n. 814 del 29/12/2015, avente oggetto: "Sentenza TARS n. 1167/2013 depositata in data 24/05/2013 – Rideterminazione urbanistica di un'area destinata a Sede Stradale per decadenza vincolo espropriativo. Ditta Almaeli s.r.l. e Mariarita Raimondi. Foglio di mappa n. 29, particelle 515 e 2561."

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta di Parere n. 01 del 25 luglio 2016 resa dall'U.O. 2.1/DRU di questo Assessorato;
2. Parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 29 del 16 novembre 2016;
3. Delibera commissariale n. 814 del 29 dicembre 2015;

ART.3) Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza

mediante avviso all'Albo pretorio ai sensi di legge.

ART.4) Ai sensi dell'art. 10 della L. n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART.5) Avverso tale provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 del L.R. 12 agosto 2014, n. 21 il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 02/12/2016

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Giglione)
firmato